Studio Legale

Avv. Giuseppe Maria Valenti Avv. Maria Paola Noccaro

Avv. Andrea Galli

TRIBUNALE DI TRANI

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 6 ss. L. 3/2012)

La società "AZIENDE AGRICOLE TENUTE COLLEFIORITO SRL", in persona del legale rappresentante p.t. Sig. PETRONI LEONARDO nato a Canosa di Puglia, il 07.02.1955, con sede legale in Canosa di Puglia al C.so San Sabino n. 26 (P.I.: 03519020725), rappresentata e assistita dagli Avv.ti Giuseppe Maria Valenti (Codice Fiscale VLNGPP55T08D708Z), Maria Paola Noccaro (Codice Fiscale NCCMPL77M71D662B) e Andrea Galli (Codice Fiscale GLLNDR75P24L120N), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Sperlonga (LT), in Via Pallade Athena, n. 31, PEC: giuseppevalenti@blupec.com, avvandreagalli@postacert.eu, avvmariapaolanoccaro@pec.it, Tel/fax 0771901925

premesso che

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto impresa agricola come già riconosciuta da questo Tribunale;

- non ha mai fatto sino ad oggi ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3;

espone

La società **Az. Agr. Tenute Collefiorito srl** è stata costituita in data 10 aprile 1986 iscritta al REA al n. BA – 263068 ed al Registro delle Imprese di BARI al n. 270381485 dal 12.06.1986 con qualifica di impresa agricola. La stessa svolge attività di coltivazione e trasformazione di prodotto agricolo, in particolare coltivazione di uva e trasformazione in mosti e vini che vengono poi commercializzati. Essa consta di due unità produttive, l'una in contrada Torre D'Isola territorio di Minervino Murge e l'altra è ubicata in Canosa di Puglia sulla Via per Cerignola al Km. 1,300, la cui entità patrimoniale è meglio specificata analiticamente nell'elenco dei beni allegato.

Negli ultimi anni, la crescita dei costi di produzione e la riduzione dei prezzi di vendita derivanti dalla concorrenza posta in essere dai produttori dei paesi del bacino del Mediterraneo, ha messo in ginocchio l'economia locale e le diverse aziende agricole del nostro territorio. Quanto accaduto non ha risparmiato la società Collefiorito srl che nel corso degli ultimi tre anni, come si rileva dai dati di

R

bilancio relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, da essere un'azienda solida e proficua, si è ritrovata a fare i conti con una pesante crisi economico – finanziaria del comparto agricolo, aggravata dalla vicenda covid, che ha, tra l'altro, grandemente limitato il settore della ristorazione, uno dei principali destinatari finali del prodotto vitivinicolo e agroalimentare.

Ciò ha frustrato i tentativi fatti dal debitore di migliorare la produttività dell'azienda attraverso operazioni di rinnovamento strutturale e di ammodernamento delle tecniche agrarie.

Inoltre, la crisi generalizzata ha fatto sì che ci fosse un forte incremento degli insoluti da parte dei clienti: in particolare alcuni crediti si sono trasformati in definitiva perdita per insolvenza del debitore, come la SUN-LAND di Trinitapoli, che ha ottenuto un concordato preventivo al 10%, per i chirografari (Classe a cui la Collefiorito appartiene) da pagarsi in 6 anni con inizio dal 2019.

Tale situazione di crisi è stata gestita dall'impresa privilegiando il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e dei debiti verso piccoli fornitori, motivo per cui i debiti residui sono principalmente verso fisco e grandi fornitori. La fetta più consistente del debito erariale è rappresentata dall'IVA, anche per l'incidenza delle insolvenze dei clienti.

Su questo fronte, si è provveduto alla cessione di molti di tali crediti, così come previsto dalle normative covid, al fine di generare un credito d'imposta e limitare quindi il debito tributario. Si può quindi dire che il debitore ha fatto tutto il possibile per limitare gli effetti della crisi su dipendenti e fornitori.

La ricorrente ha predisposto, con l'assistenza dei difensori Avv. Giuseppe M. Valenti, Avv. Maria Paola Noccaro e Avv. Andrea Galli e l'ausilio del dott. Lorenzo Marchio, qui designato quale OCC dell'intestato Tribunale con provvedimento del 30.07.2020, RGV 1680/2020, la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento da realizzarsi attraverso accordo di ristrutturazione dei debiti.

La composizione dei debiti, aggiornata alla data del 13.11.2021 è sinteticamente evidenziata nello specchietto che segue ed analiticamente rappresentata nell'allegato al ricorso n. 2: *Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute*.

ELENCO DEBITI SOCIETA'
"AZIENDE AGRICOLE TENUTE COLLEFIORITO SRL"

Riepilogo Sintetico posizioni debitorie				
Spese ed oneri in prededuzione	€	83.301,60		
Debito privilegiati speciali - Ipoteca volontaria	€	200.531,44		



Debito privilegiati speciali - Ipoteca giudiziale	€	1.054.238,05
Debiti con privilegio generale - Iva	€	2.600.000,00
Debiti Chirografari e debitori da soddisfarsi secondo accordi transattivi già raggiunti		3.289.932,42
Totale	€	7.228.003,51

Finalità e linee guida del piano.

La proposta di accordo di ristrutturazione persegue l'obiettivo di conservare la continuità aziendale all'impresa, liquidando tutti i beni non strettamente necessari all'esercizio dell'attività vitivinicola esercitata nell'unità aziendale di Canosa. Il ricavato della liquidazione, con l'aggiunta di finanza esterna, sarà utilizzato per la maggior soddisfazione possibile dei creditori.

In tal modo si otterrà il duplice risultato della conservazione del valore, anche sociale e socioeconomico, di un'azienda risanata e di una migliore e più sollecita soddisfazione possibile in concreto dei creditori.

Il presente accordo di ristrutturazione dei debiti prevede, oltre la prededuzione delle spese e oneri di procedura, la soddisfazione dei creditori suddivisa in 4 classi:

- debiti bancari privilegiati speciali con ipoteca volontaria;
- debiti privilegiati speciali con ipoteca giudiziale;
- debiti erariali con privilegio generale;
- altri debiti con privilegio generale e chirografari soddisfatti con finanza esterna.

IPOTESI:

Pagamento in prededuzione delle spese ed oneri di procedura e di assistenza legale, quantificate in € 83.301,60, di cui € 42.700,00 (IVA compresa) per spese legali ed € 40.601,60 (compreso di IVA e Cpa) per il compenso dell'OCC, entro 30 giorni successivi all'omologa dell'accordo.

Classe 1 - debiti bancari privilegiati speciali con ipoteca volontaria: Pagamento parziale del credito bancario privilegiato speciale nella percentuale del 89,76%, entro giorni 60 dall'omologa dell'accordo.

Classe 2 - debiti privilegiati speciali con ipoteca giudiziale: Pagamento parziale nella percentuale dell'83,69%, entro giorni 90 dall'omologa dell'accordo.

Classe 3 - debiti erariali con privilegio generale - IVA: Pagamento parziale del debito IVA nella misura del 11,55% entro 90 giorni dall'omologa dell'accordo.

Classe 4 - altri debiti con privilegio generale e chirografari da soddisfarsi secondo accordi transattivi già raggiunti: Pagamento parziale nella misura prevista dagli accordi transattivi



raggiunti con i singoli creditori entro 120 giorni dall'omologa dell'accordo, come meglio specificato nella relazione particolareggiata dell'OCC.

Riepilogo Pagamenti						
Descrizione Creditori	<u>Importi</u> corrisposti				Percentuale di soddisfazione	
Spese ed oneri in prededuzione	€	83.301,60	100%			
Debito Privilegiato Speciale Ipoteca volontaria: BCC	€	180.000,00	89,76%			
Debiti Privilegiati speciali con ipoteca giudiziale	€	882.291,82	83,69%			
Debito erariale con privilegio generale - IVA	€	300.406,58	11,55%			
Debiti erariali diversi da quelli con privilegio generali Iva	€	1				
Debiti Chirografari e debitori da soddisfarsi secondo accordi transattivi già raggiunti	€	457.300,00				
Totale	€	1.903.300,00				

ATTI DI DISPOSIZIONE

Non sussistono atti di disposizione di beni immobili o di beni mobili registrati compiuti negli ultimi cinque anni.

SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' AI FINI DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Le spese correnti necessarie al funzionamento della società, ammontano a circa complessivi euro 40.000,00 annui, come da meglio specificato nella relazione dell'OCC sulla continuità aziendale.

VALUTAZIONE COMPARATIVA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai fini della valutazione della convenienza dell'accordo si osserva che da un lato, il valore dei beni, in particolare di quelli immobili asseverati dalle risultanze delle perizie di stima relative alle esecuzioni intraprese dai creditori è inferiore al valore complessivo dei crediti con privilegio speciale, i quali nella procedura liquidatoria sarebbero i soli ad essere almeno parzialmente soddisfatti, nulla dovendo toccare in tale ipotesi agli altri ed in particolare all'erario ed ai dipendenti. Con l'approvazione dell'accordo, invece, i privilegiati accettano una percentuale pari a circa il 90% oppure l'80% a seconda delle classi, in cambio di una pronta soddisfazione (30-60 giorni dall'omologa) e, inoltre, grazie all'utilizzo di una finanza esterna, si rende possibile anche il



pagamento tanto di una significativa parte dell'erario relativa all'IVA, che soprattutto dei dipendenti e fornitori che altrimenti non riceverebbero nessuna soddisfazione in caso di mera liquidazione. A titolo esemplificativo, si sottolinea che i dipendenti grazie a questa soluzione recuperano il 58,14% del loro credito mentre nell'alternativa liquidatoria non riceverebbero nulla.

Tutto ciò premesso la società "AZIENDE AGRICOLE TENUTE COLLEFIORITO SRL" chiede

che l'Ill.mo Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e/o dell'accordo e del decreto, e disponendo gli altri provvedimenti di cui all'art. 10 L. 3/2012, ivi compresa l'inibitoria e la sospensione delle azioni esecutive individuali.

Si allega di seguito proposta di accordo e a parte in separati allegati la relativa documentazione: i bilanci degli anni 2018-2019-2020, elenco creditori con indicazione somme dovute, elenco dei beni di proprietà e atti di disposizione, relazione di fattibilità dell'OCC, anche con riferimento alla continuità aziendale, contratto per nolo a freddo delle attrezzature aziendali concluso con la "Vinicola Tucci di Tucci Giovanni".

Sperlonga/Andria, 13.11.2021

Avv. Giuseppe M. Valenti Avv- Maria Paola Noccaro Avv. Andrea Galli



Tribunale di Trani

Sezione commerciale

Il giudice designato;

Letta l'istanza della società Aziende Agricole Tenute Collefiorito s.r.l., che ha chiesto - per il tramite dei suoi Difensori - di modificare la proposta depositata in data 13.11.2021 siccome migliorativa per i creditori;

Ritenuto che possa autorizzarsi tale integrazione richiesta, ma che, a tal fine, occorre differire l'udienza fissata per il 17.3.2022 dinanzi a sé per consentire all'OCC gli adempimenti conseguenti contestualmente alla presentazione della relazione ex art. 12 comma 1 l. 372012 della comunicazione ai creditori nelle forme di rito;

P.T.M.

Dispone che fermo restando il contenuto del decreto del 30.11.2021, sia differita la data dell'udienza al 22.4.2022, disponendo altresì che:

a cura dell'OCC dott. Lorenzo Marchio (con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1, della legge n.3/2012), la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1 (ossia prima dei dieci giorni anteriori alla detta udienza del 22 aprile 2022), ai creditori (anche secondo quanto detto a proposito degli enti impositori) presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto;

3. dispone:

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione (salva la revoca del presente decreto in caso di mancata omologazione) diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese, a cura dell'OCC; la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti, a cura a cura dell'OCC;

4. avverte che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza; che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento; che <u>i creditori dovranno far pervenire</u>, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, <u>dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta</u>, almeno dieci giorni prima dell'udienza del 22.4.2022. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui sia stata loro comunicata; che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 60% dei crediti;

che, ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. provvederà a trasmettere – nei termini che saranno fissati dal Giudice alla udienza del 22.4.2022- a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul



raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

- 5. stabilisce che la proposta e il presente decreto siano <u>pubblicati</u> presso <u>il sito istituzionale del Tribunale di Trani, a cura della cancelleria;</u>
- 6. <u>manda alla cancelleria</u> per la pubblicazione di cui al capo n.5 del presente dispositivo e per la comunicazione del presente decreto: a) all'istante; b) all'Organismo di Composizione della Crisi

Trani il-8.2.2022

Il giudice designato

Dr. Gaetano Labianca



